



Decreto Presidente Giunta n. 39 del 12/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE CAMPANIA ED ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DEL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO. RINNOVO

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- a)** l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n.67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle *"prime cure ambulatoriali"*, in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- b)** ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'INAIL, previa intesa con le regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- c)** l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- d)** l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- e)** l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere, utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- f)** l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le regioni, unitamente all'addestramento all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;
- g)** l'Accordo quadro Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 e i successivi Protocolli d'intesa di recepimento stipulati tra l'Inail e le singole Regioni, hanno definito gli ambiti nei quali sviluppare la collaborazione tra le regioni e l'Istituto al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, l'omogeneità e la tempestività delle prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, in un'ottica di raccordo e di effettiva integrazione con i servizi Sanitari regionali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nell'ambito di tali sinergie è stata attribuita priorità alle prestazioni integrative riabilitative, per l'erogazione delle quali l'Inail sottoscrive, in attuazione dei citati Protocolli d'intesa, apposite convenzioni con ciascuna Regione. Le convenzioni individuano le strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate che, previa stipula di successivi Accordi Contrattuali, possono erogare in favore dei lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, con oneri a carico dell'Inail, le prestazioni riabilitative rientranti nei c.d. Livelli integrativi di assistenza (Lia) e non comprese nei Livelli essenziali di assistenza (Lea);

h) che in data 4 marzo 2015 la Regione Campania e la Direzione Regionale per la Campania dell'INAIL hanno sottoscritto un apposito Protocollo di Intesa per realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici ed agli assistiti dal Servizio sanitario Nazionale;

i) che il suddetto protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti;

l) che in vista dell'approssimarsi della scadenza triennale, la Direzione Regionale della Campania, con nota del 6.02.2018, ha già comunicato la volontà del proprio Ente di procedere al rinnovo del Protocollo d'Intesa in argomento;

Ritenuto che

- detto Protocollo d'intesa abbia realizzato interessi comuni alle PP.AA. coinvolte, diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo di migliorare le condizioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici ed agli assistiti dal Servizio sanitario Nazionale, senza oneri aggiuntivi per la Regione Campania;

Richiamata

la D.G.R.C. n. 193 del 10 maggio 2016, avente ad oggetto: "*Costituzione del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.Lgs. n. 81 del 9. 04. 2008 e del DPCM 21. 12. 2007 ed approvazione regolamento di funzionamento*" nonché la nota prot. 0016043/UDCP/GAB /CG del 14.06.2017 con cui il Direttore generale della D.G. per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale è stato delegato dal presidente della Giunta Regionale per le funzioni di Presidente del suddetto Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. autorizzare il rinnovo, per il prossimo triennio, del Protocollo d'Intesa siglato in data 4 marzo 2015 tra la Regione Campania e la Direzione Generale per la Campania dell'Inail, per realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici ed agli assistiti dal Servizio sanitario Nazionale;

2. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale l'adozione degli atti consequenziali;

3. di inviare il presente provvedimento all'INAIL-Direzione Regionale per la Campania, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania, alle AA.SS.LL per quanto di competenza, al BURC per la pubblicazione ed all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania alla Sezione Trasparenza.

DE LUCA